Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0232

Finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2026

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2026 (D115284/01 – 2026/2749(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2026 (D115284/01),

– visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio[1] (regolamento NDICI – Europa globale), in particolare l'articolo 25,

– visto il parere reso il 20 maggio 2026 dal comitato di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/947,

– visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

– vista la sua risoluzione del 27 novembre 2025 sul progetto di

1 GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj.

2 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.

decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2025[3],

– vista la sua risoluzione del 27 novembre 2025 sulle uccisioni post-elettorali e il deterioramento della situazione dei diritti umani in Tanzania, compreso il caso del leader dell'opposizione in carcere Tundu Lissu,

– vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2025 sull'arresto e il rischio di esecuzione di Tundu Lissu, presidente di Chadema, principale partito di opposizione in Tanzania,

– visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo a norma dell'articolo 59 del regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo,

A. considerando che nel novembre 2025 la Commissione ha sospeso il processo di adozione del progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2025, a causa delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo;

B. considerando che il 20 maggio 2026 il progetto riveduto di decisione di esecuzione della Commissione è stato presentato al comitato NDICI;

C. considerando che il progetto riveduto di decisione di esecuzione della Commissione mantiene lo stesso importo complessivo e, sostanzialmente, gli stessi interventi rispetto al precedente progetto di decisione, ma propone che tali interventi siano attuati principalmente mediante la gestione indiretta anziché tramite un sostegno diretto al bilancio a favore delle autorità della Tanzania;

D. considerando che il 23 aprile 2026 la commissione nazionale d'inchiesta della Tanzania, incaricata di indagare sulle violenze connesse alle elezioni del 29 ottobre 2025, ha preso atto della morte di almeno 518 persone, ma non è riuscita a identificare i responsabili, impedendo così di accertare le responsabilità e di far sì che le vittime ottengano giustizia, e non ha reso pubbliche le sue conclusioni;

E. considerando che le autorità della Tanzania hanno rifiutato la visita di una delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo del

[3] Testi approvati, P10_TA(2025)0314.

Parlamento europeo nel maggio 2026;

F. considerando che Tundu Lissu, leader di Chadema, il principale partito di opposizione della Tanzania, è detenuto da oltre un anno sulla base di accuse di matrice politica che potrebbero comportare gravi conseguenze giuridiche, tra cui la pena di morte;

G. considerando che il governo della Tanzania non ha soddisfatto nessuna delle richieste avanzate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni dell'8 maggio e del 27 novembre 2025, tra cui la richiesta di rilasciare immediatamente e senza condizioni i membri dell'opposizione, di migliorare la situazione dei diritti umani e di istituire una commissione internazionale d'inchiesta indipendente e imparziale incaricata di indagare sulle violenze post-elettorali;

H. considerando che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna non sono riusciti a dimostrare in maniera efficace di aver risposto alle effettive preoccupazioni che nel novembre 2025 hanno portato all'obiezione;

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (UE) 2021/947;

2. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (UE) 2021/947;

3. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non tenga adeguatamente conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 27 novembre 2025;

4. si rammarica che la Commissione, ancora una volta, non abbia sospeso il processo di adozione del progetto di decisione di esecuzione dopo essere stata informata delle preoccupazioni del Parlamento europeo; deplora il fatto che la Commissione e il SEAE non hanno tenuto in considerazione le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sulla Tanzania;

5. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto, garantendo nel contempo che qualsiasi nuova modifica non incida negativamente sulla prestazione inclusiva di servizi di base alla popolazione, sulla tutela dei diritti umani e della democrazia o sul sostegno alle organizzazioni della società civile;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.